



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

RIFERIMENTO NORMATIVO per CIGO

D.Lgs 148/2015 in vigore dal 24 settembre 2015

CAMPO DI APPLICAZIONE: la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas, cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi, imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica, imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, etc.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

LAVORATORI DESTINATARI: la prestazione di cassa integrazione guadagni spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con **contratto professionalizzante**, con **esclusione** dei dirigenti dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

REQUISITO DI ANZIANITÀ: i lavoratori devono possedere, l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. (anche seguito trasferimento di azienda)



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

MISURA DEL TRATTAMENTO: la misura dell'integrazione salariale è costituita dall'**80%** della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura del trattamento è erogata nel limite di un **massimale retributivo mensile**:

- 1) retribuzioni fino a euro 2.159,48: euro 998,18 e euro 1.197,82 per il settore edile;
- 2) retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 e euro 1.439,66 per il settore edile.

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: l'intervento di integrazione salariale è corrisposto, per ciascuna **unità produttiva**, fino ad un periodo massimo di **24 mesi in un quinquennio mobile** (Cigo-Cigs) e di 52 settimane sul biennio mobile (Cigo).

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, il limite di durata massima dei trattamenti è pari a **30 mesi** in un quinquennio mobile.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

DURATA: le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino ad un periodo massimo di **13 settimane continuative**, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane

CONTRIBUTO ORDINARIO: a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione ordinaria è stabilito un contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella misura di:

- a) 1,70 per cento per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00 per cento per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70 per cento per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30 per cento per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70 per cento per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00 per cento per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

CONTRIBUTO ADDIZIONALE: le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria sono tenute al versamento di un **contributo addizionale**, in misura pari a:

- a) **9 per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) **12 per cento** oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) **15 per cento** oltre il limite di cui sopra in un quinquennio mobile.

Il contributo ordinario **non è dovuto** per gli interventi di integrazione salariale ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Il contributo figurativo viene calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

CAUSE DI INTERVENTO: si può avere l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria in due ipotesi di sospensione dell'attività produttiva dell'azienda:

- **eventi transitori e non imputabili** all'imprenditore o ai dipendenti;
- **situazioni temporanee di mercato.**

La **non imputabilità** all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste invece nell'involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE: nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a **comunicare preventivamente** alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi **entro 25 giorni** dalla data della predetta comunicazione (10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti).

FERIE E CIGO: nelle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di zero ore, sussiste la possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa.

Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

INVIO ISTANZA DI CIG:

Come stabilito dal D.Lgs. 148/2015, dalle Circolari Inps 197/2015 e 139/2016 e dal Messaggio Inps 3566/2018, i seguenti documenti saranno indispensabili per il corretto invio telematico della domanda di CIGO all'INPS:

1. Relazione ripresa lavorativa comprovante la previsione di ripresa dell'attività lavorativa secondo modello Inps, supportata da tutti i seguenti elementi:
 - Riferimenti a contatti con vecchi clienti;
 - Riferimenti a ordinativi in corso di esecuzione;
 - Notizie circa l'acquisizione di nuovi clienti (preventivi da allegare alla domanda);
 - Partecipazione a gare di appalto (soprattutto per l'edilizia);
 - Dati di bilancio degli ultimi due anni e, in aggiunta, dell'anno in corso
 - Altro (specificare).



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

2. Elenco nominativi beneficiari da allegare all'istanza (in sostituzione del precedente file CSV allegato alla Circolare Inps n. 197/2015) in formato CSV o XML, come da ultimo aggiornamento Inps inviato con Messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018;
3. Copia della richiesta di consultazione inviata alle OOSS;
4. Copia del Verbale di consultazione sindacale, firmato dalle parti.

Si ricorda che l'Inps non prenderà in considerazione le domande di CIGO presentate senza i documenti sopra richiesti e che la presentazione della domanda di CIGO dovrà essere effettuata entro il 15esimo giorno dalla data di inizio della sospensione lavoro.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA:

Causali di intervento:

- Riorganizzazione aziendale;
- Crisi aziendale (programma di risanamento);
- Contratti di solidarietà (al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberi aziendali).



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

CASSA INTEGRAZIONE PER COVID 19

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,

convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020,

successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

– causale “Emergenza Covid-19” -



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che presentano domanda di Cigo per Covid sono dispensati dai termini del procedimento previsti dal D.Lgs 81/2015 (25/10 giorni), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. (Passaggio eliminato dalla conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e poi ripreso dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del ~~quarto~~ (parola poi eliminata dal *D.L. n. 34 del 19 maggio 2020*) mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti (causali) di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti (24 mesi nel quinquennio e 52 settimane su biennio mobile) previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (contributi per CIG)

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 (poi diventata 25 marzo 2020 nella conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020).



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 68 - D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 e' **sostituito** dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano **interamente fruito** il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 68 - D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento CIGO per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";

al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" e' soppressa.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

Art. 68 - D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione".

2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis"

al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

MESSAGGIO INPS N. 2101 DEL 21 MAGGIO 2020 e ALLEGATO 1

Che siano o meno già stati inviati i flussi Uniemens con gli aggiornamenti dell'utilizzo effettivo (integrale o meno) delle prime 9 settimane di cassa dell'azienda, si segnala la necessità di comunicare comunque tale informazione all'Inps tramite file excel semplificato (allegato al Messaggio Inps n. 2101 del 21 maggio u.s.) e riportante tale informazione/aggiornamento all'Istituto stesso, in allegato alla domanda di cassa con causale "COVID-19", affinché l'Istituto si possa allineare con i dati della vostra richiesta.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DL 19 maggio 2020, n. 34

Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (30 giorni fino 31 luglio)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

PRECISAZIONI sul BONUS BABY SITTING

Si precisa che la fruizione del bonus baby-sitting non è compatibile con le misure di sostegno al reddito erogate in favore dell'uno o dell'altro genitore (siano esse a zero ore o meno), come precisato anche dall'Inps nella Circolare n. 44/2020.

La prestazione spetta solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore (anche solo uno) beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Naspi, Cigo, indennità di mobilità, etc.) in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Se il bonus venisse eventualmente percepito nel caso in cui per lo stesso periodo a uno o entrambi i genitori siano stati concessi gli ammortizzatori sociali richiesti dal rispettivo datore di lavoro, dovrebbe essere restituito secondo le procedure e modalità definite dall'Inps.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DL 19 maggio 2020, n. 34

Art. 73 – Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
(più 12 giorni per maggio e giugno)

All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DL 19 maggio 2020, n. 34

Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Testo integrato

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 (mobilità), 5 (scelta lavoratori) e 24 (riduzione personale), della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per ~~60 giorni~~ "cinque mesi" e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

"Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (cioè a comunicazione di licenziamento già effettuata)



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DL 19 maggio 2020, n. 34

Art. 81 - DURC - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al **15 giugno 2020**.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – DLGS 148/2015 e AGGIORNAMENTI fino al D.L. 34/2020

ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DL 19 maggio 2020, n. 34

Art. 93 - disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali).

Allo stato attuale non si possono però derogare: la durata massima di 24 mesi, lo stop&go previsto per i rinnovi e il numero massimo di 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi.

Ammessa deroga solo per le causali.